



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2022-009262/Area II

Torino, 5 settembre 2022

Al Signor Presidente
della Corte d'Appello di
TORINO

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari comunali
Ai Signori Ufficiali elettorali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Ai Signori Dirigenti
delle Aziende Sanitarie Locali
di Torino e provincia
LORO SEDI

Ai Signori Segretari provinciali
dei Partiti e dei Movimenti politici
LORO SEDI

E, p. c.

Al Signor Assessore alla Sanità
della Regione Piemonte
TORINO

All'ASL Città di Torino
DIRMEI
TORINO



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Articoli 3, 4 e 5 del Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84. Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" - Circolari del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022.

Il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 95 del 2 settembre 2022, ha rammentato le principali prescrizioni vigenti, che – in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni dell'anno 2020 e dell'anno 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno - intendono assicurare il pieno esercizio del diritto di voto attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento.

1. DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 84.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022.

Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare preliminarmente che per le elezioni politiche resta fermo quanto previsto sia dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "**tagliando antifrode**", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna», sia dall'articolo 58, quarto comma, del medesimo d.P.R. «Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente [...] stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

Pertanto, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 41/2022 **non risulta applicabile alle prossime elezioni politiche. L'elettore in tali consultazioni dovrà, quindi, consegnare le schede votate al presidente e non potrà inserirle personalmente nelle urne.**



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Risultano, poi, confermate anche per il turno elettorale del 25 settembre p.v. le disposizioni attuative contenute nella precedente circolare prefettizia 2022-005470 del 6 maggio 2022, diramata in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi il 12 giugno u.s., che di seguito si richiamano.

a) Articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera).

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361/1957 ed articolo 43 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto ed allo spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che l'elettore utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come negli anni 2020-2021 e nello scorso mese di giugno, anche per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2022 stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti COVID-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti COVID-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, per



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, più prossime territorialmente (comma 1, lettera b).

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID 19;
- degli elettori ricoverati in reparti COVID-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali (comma 1, lettera e).

Su quanto sopra, pertanto, si richiama la particolare attenzione dei Signori Presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, dei Signori Sindaci e Commissari, dei Signori Segretari comunali e degli Ufficiali elettorali di codesti comuni, affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere ed i seggi speciali ai sensi dell'articolo in esame.

Quanto sopra, inoltre, si rappresenta al Signor Presidente della Corte d'Appello, per quanto di competenza, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere ed ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa "ordinaria".

Infine, si invitano le competenti Autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività informative ed alla doverosa formazione dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Ai sensi del comma 2, qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliere e / o un seggio speciale, *«il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano*



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati».

S'intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

«Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2» (comma 3).

Il comma 4 detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione ordinari di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriore possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, **il comma 5 prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale**



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, il comma 6 dispone espressamente: *«limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».*

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati COVID-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento (comma 7).

b) Articolo 4. (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare).

Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (comma 1).

A tal fine, ai sensi del comma 2, tra il 15 e il 20 settembre pp.vv. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente alla votazione), l'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 deve far pervenire al Sindaco o al Commissario del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il proprio voto presso il proprio domicilio, indicando, con precisione, l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 settembre p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (comma 3):

- a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
 - 1) alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
 - 2) al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco ai sensi del **comma 4**:

- a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- b) entro e non oltre il 24 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:
 - 1) la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
 - 2) il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Ai sensi del comma 5, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

c) Articolo 5 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza).

Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione sono determinati con decreto del Ministro



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è attualmente in corso di emanazione (comma 1).

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati devono tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali (comma 3).

Attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si richiama l'attenzione dei Signori Sindaci e Commissari, dei Signori Segretari comunali, dei Presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, nonché di tutte le forze politiche coinvolte dalle Elezioni richiamate in oggetto.

Inoltre, si invitano le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure introdotte e sia anche fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID- 19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione

2. PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022 E SUCCESSIVO "ADDENDUM".

Con nota n. 14446 dello scorso 31 agosto, il Ministero della Salute - Ufficio di Gabinetto ha confermato anche per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre le prescrizioni contenute nel "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022" (all 1) - già trasmesso con circolare di questa Prefettura prot. n. 2022-005634 del 12 maggio u.s., sottoscritto in data 10-11 maggio 2022 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute.

Con il predetto Protocollo sono state fornite alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni.

Come già evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le indicazioni contenute nel Protocollo si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte dei componenti dei seggi;
- c) garantire l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;
- d) disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- ricordare l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Il successivo "Addendum" dell'8 giugno 2022 (all. 2) - già trasmesso con circolare prefettizia prot. n. 2022-006629 del 9 giugno 2022 - sottoscritto dai suddetti Ministri ad integrazione e parziale modifica del Protocollo, precisa che *«con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS- COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato»*.

Su quanto sopra si invitano i Signori Sindaci e Commissari ad osservare le anzidette indicazioni, dandone massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

3. CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA N. 24924 DEL 10 MAGGIO E N. 25769 DEL 18 MAGGIO 2022.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Con nota n. 37285 dello scorso 26 agosto, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, considerata l'attuale situazione epidemiologica, ha altresì confermato tutte le prescrizioni previste dalle circolari n. 24924 e 25769 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso RSA.

Con la citata **circolare n. 24924 in data 10 maggio 2022** (all. 3) - già trasmessa da questa Prefettura con propria circolare prot. n. 2022-005685 del 13 maggio 2022 - il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto domiciliare** degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/ 2022 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19).

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

Al riguardo, con ulteriore circolare n. 25769 del 18 maggio 2022 (all. 4) - trasmessa con successiva circolare di questa Prefettura 2022-005685 del 20 maggio 2022 - il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha precisato che *«tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati, potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso»*.

La predetta circolare n. 24924 specifica dettagliatamente, poi, le modalità - ai fini della sicurezza sanitaria - da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid-19; nelle operazioni di vestizione e svestizione nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Si precisa, peraltro, che le schede, dopo la votazione, devono essere depositate in un'apposita busta, distinte tra Camera e Senato da apposite fascette.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti COVID-19.

In particolare, l'art. 3, comma 4, dell'anzidetto decreto ha previsto - al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 - che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le citate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che *«Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni ordinarie, in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse [...]»*.

La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale del seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Inoltre, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.**

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle doverose procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (articolo 3, comma 1, lettera e).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni contenute nelle richiamate circolari, si rinnova l'invito ai Signori Sindaci e Commissari di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le anzidette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle.

Nel contempo, si richiama ulteriormente l'attenzione di tutti gli Enti interessati affinché sia fornita la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali, che si presentano, come noto, di particolare complessità e delicatezza.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano codesti Comuni di voler trasmettere la relativa rilevazione (solo in caso positivo) avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento, secondo le seguenti istruzioni:



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- Una **rilevazione parziale**, alle ore 8.00 di sabato 24 settembre p.v., da trasmettere entro le ore 10.00 del medesimo giorno, restituendo all'indirizzo elettorale.pref_torino@interno.it il prospetto di cui all'allegato 5-a, solo in caso di richieste di ammissione al voto a domicilio da parte di c.d. elettori "covid";
- Una **rilevazione definitiva**, alle ore 23.00 di domenica 25 settembre p.v., da trasmettere entro le ore 24.00 del medesimo giorno, restituendo all'indirizzo elettorale.pref_torino@interno.it il prospetto di cui all'allegato 5-b, da compilarsi solo in caso di ulteriori richieste rispetto alla rilevazione parziale e comprendendo i dati già comunicati.

Si ringraziano le SS.LL. per la preziosa collaborazione e si confida nella consueta attenzione alle disposizioni impartite con la presente circolare.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale prov.le
(Ferraris)

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI